

## COMMISSIONE XII

## AFFARI SOCIALI

22.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO BOGI**

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Armellin ed altri: Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo (3704) .....	3
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
Armellin Lino, <i>Relatore</i> .....	3, 5
Benevelli Luigi .....	4
Contu Felice, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> .....	5
Gramaglia Mariella .....	5
Moroni Sergio .....	5
Poggiolini Danilo .....	4
<b>Votazione nominale:</b>	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,5.**

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Romana Bianchi Berretta e Gigliola Lo Cascio Galante sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Edilio Petrocelli e Massimo Serafini.

**Discussione della proposta di legge Armellin ed altri: Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo (3704).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armellin, Saretta, Artioli, Volponi, Gelli e Lo Cascio Galante: « Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo ».

Avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Armellin ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, in realtà, si potrebbe considerare

come se fosse stata già approvata da questa Commissione insieme alla legge n. 56 del 1989. Tuttavia, in quella occasione, nella redazione del messaggio di trasmissione sfuggì un comma che costituisce, appunto, il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge in esame. Vi è, quindi, la necessità di approvare questa proposta per completare il testo della legge di ordinamento della professione di psicologo.

In questi giorni, onorevoli colleghi, mi sono state fatte presenti altre problematiche emerse in sede di prima applicazione della legge n. 56. Non intendo soffermarmi su di esse, che vorrei che la Commissione si limitasse ad esaminare il problema sollevato dalla proposta di legge n. 3704, pur confermando la disponibilità del gruppo democratico cristiano a prendere in esame tutte le altre problematiche che dovessero eventualmente sorgere in un momento successivo.

Vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento all'articolo 1 della proposta di legge, volto ad aggiungervi un comma del seguente tenore: « Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono disciplinate la sessione speciale di cui al comma 1 e la sessione speciale di esami di Stato prevista dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 ».

Non era, infatti, chiaro a chi spettasse indire la sessione speciale di esami di Stato per soli titoli prevista dall'articolo 33 della legge n. 56 del 1989.

L'emendamento che ho intenzione di presentare affida tale compito al decreto del Presidente della Repubblica di cui si parla all'articolo 2, comma 2 della stessa legge n. 56.

Si propone, inoltre, all'articolo 2 che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò al fine di non ritardare tutti gli adempimenti ad essa collegati.

Mi auguro che la proposta di legge in esame possa essere rapidamente approvata da questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**LUIGI BENEVELLI.** Concordo con il relatore, perché ritengo che questa proposta di legge costituisca una sorta di atto dovuto in quanto recante una norma sfuggita dal messaggio di trasmissione per la fretta che accompagnò quei momenti. Siamo altresì d'accordo sull'emendamento del quale il relatore ha preannunciato la presentazione.

La mia parte politica e l'intera Commissione hanno lavorato con molto impegno e molta serietà in una materia certamente difficile. Le intenzioni espresse nel testo approvato sono di grande rigore ed anche di grande giustizia e, soprattutto, denotano uno sforzo diretto a garantire le migliori prestazioni possibili ai cittadini.

L'emendamento preannunciato dal relatore consentirà di attivare una procedura la cui complessità non ci sfugge, così come ci rendiamo conto della scarsa presenza, se non dell'assenza, del Governo.

Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e dichiaro la disponibilità del gruppo comunista a seguire con estrema attenzione, ma anche con grande serenità, questa discussione al fine di verificare ciò che eventualmente non fosse chiaro o comunque necessitasse di ulteriori precisazioni.

Ci auguriamo che anche in questa occasione si rinnovi quella discussione vivace, ma non esasperata, che ha caratterizzato i lavori dedicati all'esame della legge di ordinamento della professione di psicologo. In tale fase sono stati sempre mantenuti fermi certi principi, a garanzia anche delle esigenze degli psicologi, oltre che degli utenti. In proposito, vogliamo

confermare un atteggiamento aperto, ma, allo stesso tempo, assai fermo per difesa e la valorizzazione delle intenzioni in base alle quali abbiamo elaborato, sia pure con notevole fatica ed impegno, il testo della legge e alle quali intendiamo rimanere fedeli. Ovviamente saremo molto attenti ad intervenire con tutti gli strumenti opportuni, che non necessariamente debbono essere di tipo legislativo, al fine di affrontare le situazioni, sia pure complicate, che si dovessero verificare.

**DANILO POGGIOLINI.** Signor presidente, mi consenta all'inizio del mio primo intervento in questa Commissione dopo due anni di assenza, di salutare i colleghi, sia quelli con i quali ho collaborato per quattro anni sia quelli che non conosco.

Ricordo che ho lavorato al provvedimento riguardante l'ordinamento della professione di psicologo, anche se non sono stato presente alla votazione conclusiva, nella quale in ogni caso avrei espresso le mie preoccupazioni e perplessità.

È evidente che il voto favorevole alla proposta di modifica formale, che preannuncio, non significa che le preoccupazioni e le perplessità in ordine al provvedimento siano venute meno. A mio avviso, in occasione dell'esame dei vari provvedimenti, specialmente quelli in sede legislativa, è necessario riflettere sulle conseguenze e porsi nella situazione reale che si verrebbe a creare nel caso in cui una norma fosse approvata.

Per ragioni del mio ufficio, ho potuto constatare come sia difficile dare attuazione alla norma secondo cui gli ordini professionali debbono valutare i casi in cui un laureato può fregiarsi del titolo di psicoterapeuta: in un ordine come quello di Roma, in cui vi sono ventimila professionisti, è difficile stabilire chi abbia i titoli per svolgere l'attività di psicoterapeuta; ne consegue la necessità di introdurre ulteriori elementi di precisazione.

Ritengo, pertanto, che molti aspetti della legge recentemente approvata dovrebbero essere rapidamente precisati,

corretti e razionalizzati, anche se l'andamento dei lavori parlamentari è tale da non consentirci di effettuare sempre le correzioni richieste. In tale ottica, sono favorevole all'approvazione della proposta al nostro esame.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor presidente, i colleghi ricordano che, in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo all'ordinamento della professione di psicologo, espressi nell'ambito del comitato ristretto e in Commissione, una serie di perplessità che mi indussero ad esprimere non voto favorevole, bensì di astensione.

Le ragioni di tali perplessità erano collegate alle modalità di formazione e di ammissione nell'ordine degli psicologi e, in particolare, alla meccanicità esistente fra la figura di psicologo e quella di psicoterapeuta, senza far riferimento alla particolarissima preparazione necessaria per potere esercitare tale ultima professione.

Tali delicatissime questioni hanno altresì avuto un'eco nella stampa, all'indomani dell'approvazione del documento e credo che il problema non possa essere risolto attraverso emendamenti dell'ultima ora, presentati all'atto formale di approvazione di una norma erroneamente sfuggita durante l'*iter* complessivo del provvedimento.

Nel manifestare il pessimismo già espresso in precedenza, resto convinta che in futuro, dopo un'attenta verifica dell'applicabilità e dell'impatto con la professione, dovranno essere apportate modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Credo che questa piccola « coda » di discussione sul provvedimento sia utile, perché consente di sottolineare la necessità di mantenere un occhio vigile sulla prima fase di applicazione del provvedimento e di esprimere da parte dei vari gruppi la disponibilità ad introdurre modifiche in tempi non « storici ».

A mio avviso, tutti i gruppi debbono mantenere tale disponibilità con grande libertà di scambio di pensiero e con la scelta dell'*iter* migliore e più rapido.

SERGIO MORONI. Debbo preannunciare il voto favorevole del gruppo socia-

lista alle modifiche proposte alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed esprimere la preoccupazione in relazione alle enunciazioni di alcuni colleghi, i quali hanno espresso la volontà di pervenire all'approvazione di ulteriori modifiche in maniera alquanto affrettata.

Il lavoro svolto è stato complicato e difficile e riteniamo che il testo approvato a conclusione di un lungo *iter* abbia avuto un buon esito. Ci poniamo pertanto nella posizione umile e corretta di chi intende tracciare bilanci non troppo ravvicinati nel tempo: allo stato attuale si pone, più che il problema della revisione della legge, quello della gestione di essa. Ci auguriamo che la nostra attività in sede parlamentare si espliciti mantenendo viva l'attenzione e il dibattito anche rispetto al modo in cui in Italia, per diverse responsabilità, una legge viene gestita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Ho ascoltato attentamente i suggerimenti venuti da tutti i gruppi, che sono del resto in sintonia con quanto avevo affermato in sede di relazione. Pertanto, ringrazio tutti i colleghi intervenuti.

FELICE CONTU, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, trovandosi di fronte ad un atto formale e dovuto, si rimette, pur con qualche perplessità, alla decisione della Commissione sia per quanto riguarda gli articoli della proposta di legge, sia per quanto concerne l'emendamento presentato, che disciplina le modalità del concorso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della profes-

sione di psicologo al di fuori dei casi previsti dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, possono accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono disciplinate la sessione speciale di cui al comma 1 e la sessione speciale di esame di Stato prevista dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

1. 1.

FELICE CONTU, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Armellin ed altri: « Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento dalla professione di psicologo » (3704):

Presenti e votanti ..... 28  
Maggioranza ..... 15

Hanno votato sì ..... 28

Hanno votato no ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Armellin, Augello, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bogi, Brescia, Brunetto, Castagnetti Pierluigi, Ceci, Colombini, Dal Castello, Dignani Grimaldi, Fronza Crepaz, Gramaglia, Gregorelli, Montanari Fornari, Moroni, Perani, Petrocelli, Poggiolini, Rinaldi, Rivera, Saretta, Serafini Massimo, Tagliabue e Volponi.

**La seduta termina alle 10,25.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 2 maggio 1989.*